

Disposizioni integrative della disciplina sulle assunzioni, per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti disposizioni integrative disciplinano le modalità di svolgimento dei concorsi in conformità all'articolo 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 nel rispetto del CCNL di comparto e delle altre disposizioni di legge in materia.

2. Il presente Regolamento concerne i concorsi per il reclutamento di personale secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.L. n. 44/2021.

3. Resta ferma la possibilità dell'ente di utilizzare le graduatorie dei concorsi, anche per assunzioni a tempo determinato, come previsto dalle disposizioni regolamentari e normative tempo per tempo vigenti.

4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina regolamentare vigente presso il Comune per le assunzioni (in particolare, articolo 3, commi 11 ter e 11 quater), per quanto non incompatibile con il presente articolato e con la normativa tempo per tempo vigente, e per quanto non espressamente già stabilito dalla normativa stessa, delle quali costituisce specificazione e attuazione il contenuto del bando di concorso o selezione, *lex specialis*. La presente disciplina integrativa è pienamente sostitutiva della normativa di cui al d.P.R. n. 487/1994 a cui rinvii il regolamento comunale, per quanto introdotto a superamento della stessa. La disciplina si intende inoltre integrata dai protocolli sanitari e operativi nazionali e specifici dell'ente tempo per tempo redatti e vigenti, ove richiesti dalla normativa.

5. Sono fatte salve ulteriori norme speciali, e in particolare quanto previsto nel D.L. 9 giugno 2021 n. 80, come convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, relativamente alle assunzioni a tempo determinato, ivi compresa la previsione, oltre alla valutazione dei titoli, dello svolgimento della sola prova scritta, e con preferenza del candidato più giovane di età a parità di punteggio.

Art. 2 – Tipologie di concorsi.

1. I concorsi pubblici si svolgono secondo le seguenti modalità:

- per soli esami;

- per soli titoli: vi rientrano i concorsi consistenti nella sola valutazione delle tipologie di titoli specificate nel bando di concorso;

- per titoli ed esami. Tale tipologia di concorso può prevedere:

a) una fase di valutazione dei titoli richiesti ai fini dell'ammissione alla successiva fase di concorso, per i profili qualificati in sede di bando ad elevata specializzazione tecnica;

b) una valutazione dei titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale.

2. In caso di valutazione di titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale sono valutati, oltre a quelli legalmente riconosciuti, anche l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.

Art. 3 - Tipologie dei titoli

1. Sia nei concorsi per soli titoli che in quelli per titoli ed esami:

a) nel bando di concorso l'Amministrazione individua le tipologie di titoli richiesti per i profili messi a concorso, nonché l'eventuale rilevanza delle esperienze professionali di cui al successivo comma 3;

b) i titoli devono essere individuati secondo un criterio di rilevanza e attinenza con le materie oggetto delle prove di esame e coerenti con il profilo professionale richiesto e le funzioni da svolgere; nel caso di titoli richiesti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, i titoli debbono essere strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite;

c) la scelta dei titoli non deve risultare discriminatoria e deve operare una giusta compensazione tra titoli di servizio ed altri titoli. Nel caso di titoli (ed eventuale esperienza professionale) oggetto di valutazione, la stessa, specificata nel bando, non può incidere in maniera superiore a un terzo della formazione del punteggio finale.

2. È possibile individuare quali titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alla fase successiva e/o ai fini della formazione del punteggio finale, i seguenti:

- titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione;
- corsi di specializzazione o perfezionamento con attestati finali di partecipazione (o eventuale superamento del corso);
- dottorati di ricerca (preferibilmente richiesti per l'accesso a posizioni di elevata professionalità);
- abilitazioni e certificazioni;
- pubblicazioni.

3. Si considerano esperienze professionali le attività lavorative già svolte nel profilo previsto o che abbiano attinenza con le funzioni relative al posto da ricoprire.

Art. 4 - Titoli valutabili

1. Tra i titoli previsti, il bando di concorso specifica quali titoli sono richiesti ai fini dell'ammissione e quali titoli, compresi eventualmente i precedenti, concorrono alla formazione della graduatoria finale.

2. L'individuazione dei titoli ai fini suddetti non deve risultare sproporzionata rispetto ai requisiti richiesti per svolgere le funzioni relative al posto da ricoprire.

3. Nel caso in cui i titoli siano richiesti per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, la Commissione procede al loro esame relativamente al punteggio (prima dell'espletamento delle prove concorsuali), al fine di comparare il punteggio ottenuto con quello minimo richiesto (soglia, da definire), per determinare il superamento o non superamento di questa fase "preselettiva"; gli stessi titoli possono concorrere, ove previsto nel bando, a formare il punteggio finale, limitatamente a non oltre 1/3 del valore totale.

Art. 5 – prove preselettive

1. E' possibile lo svolgimento di prove preselettive, mediante il supporto di strumenti informatici e digitali, per i profili non qualificati ad elevata specializzazione tecnica.

Art. 6 - Modalità di svolgimento della prova orale da remoto.

1. Ai sensi dell'articolo 10, c. 1, lett. b), del D.L. n. 44/2021, l'Amministrazione può disporre che la prova orale si svolga in modalità videoconferenza per garantire la massima partecipazione. In tal caso per il suo svolgimento si applicano le indicazioni di seguito riportate.

2. All'orario fissato per l'inizio della prova orale la Commissione effettua l'appello dei concorrenti ammessi nella giornata, procedendo alla relativa identificazione. La Commissione identifica il concorrente facendosi mostrare via webcam il documento di riconoscimento confrontandolo con il volto del concorrente o alternativamente chiede l'invio del documento scansionato, antecedentemente all'inizio della prova, effettuando detto confronto.

3. La Commissione dà atto dell'accertata corrispondenza tra il concorrente e il soggetto presente in videoconferenza, con dichiarazione riportata in verbale. In caso di difficoltà di riconoscimento, la Commissione invita il concorrente ad una ulteriore verifica e in caso di impossibilità ad effettuare l'identificazione procede all'esclusione del medesimo concorrente.

4. Qualora uno o più concorrenti non siano presenti all'orario fissato per l'inizio della prova orale, la Commissione ne prende atto e procede alla verifica della loro presenza, previo riconoscimento al momento in cui il candidato deve essere esaminato, sulla base del criterio stabilito dalla Commissione (sorteggio, ordine alfabetico, orario, ecc.). Sono fatte salve diverse indicazioni del bando di concorso – *lex specialis*.

5. In caso di assenza di alcuno dei concorrenti la Commissione interPELLA il candidato da esaminare successivamente, circa la disponibilità ad anticipare la prova.

6. In caso di svolgimento della prova orale in modalità videoconferenza deve essere esclusa ogni interferenza da parte di terzi che possano condizionare il risultato della stessa. Nello

specifico la Commissione può verificare che il concorrente non venga edotto sulle risposte alle domande postegli da parte di soggetti non inquadrati nel campo visivo, ovvero che comunichino con il concorrente stesso con modalità varie. In questi casi la Commissione richiama il candidato e avverte lo stesso che si procederà alla verifica dell'accaduto al fine di determinare l'eventuale annullamento della prova, escludendo il concorrente.

7. Al fine di ridurre al minimo detta possibilità la Commissione, in deroga alle previsioni dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 (fatta salva la possibilità di operare in conformità all'articolo 12 stesso):

- individua domande il più possibile diverse per ogni concorrente;
- evita di formulare domande che richiedono una risposta del tipo "si/no", oppure "è così/non è così";
- formula domande che richiedono uno sviluppo di ragionamento finalizzato alla risposta;
- valuta la prontezza del concorrente alla risposta;
- formula domande relative ad ipotesi di lavoro per valutare la capacità del concorrente nei confronti della fattispecie illustrata, tenendo ovviamente conto del livello di esperienza posseduto che può influenzare o meno la capacità di porsi nei confronti della situazione.

Le suddette condizioni sono coerenti con le indicazioni della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3/2018.

Art. 7 - Prove scritte da remoto

1. Lo svolgimento delle prove scritte da remoto richiede la necessità di appositi accorgimenti atti a garantire la trasparenza e la parità di trattamento tra i concorrenti. A tali fini la Commissione ed i concorrenti sono tenuti all'applicazione ed al rispetto oltre che di quanto contenuto nel presente articolato, delle specifiche tecnico operative tempo per tempo definite d'intesa con il gestore dello svolgimento tecnico delle prove, che saranno rese note ai concorrenti entro un'apposita appendice del bando di concorso oppure attraverso idonea pubblicazione sul sito web dell'ente prima dell'espletamento delle prove stesse.

2. Il concorrente si assume la responsabilità del comportamento che terrà durante la prova online, impegnandosi ad agire secondo buona fede e, quindi, a svolgere la prova personalmente e senza l'aiuto di supporti (cartacei e/o telematici), di terzi o di qualsiasi altra agevolazione. In caso di condotta scorretta la Commissione, effettuate le opportune verifiche, procede all'annullamento della prova escludendo il concorrente.

3. La Commissione può disporre gli interventi indicati ed ogni altra attività idonea a verificare il corretto svolgimento della prova da remoto.

4. La Commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo la sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni. Per tracciabilità si intende la verbalizzazione delle sedute e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato siano redatti.